

Allegato A – Capitolato speciale servizio di trasporto scolastico per disabili

art. 1 Oggetto del capitolato

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura del servizio di trasporto di un alunno disabile, come previsto all'art. 8 della L.R. 26/2001 in materia di “servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio”.

art. 2 Descrizione del servizio richiesto

Il Servizio di trasporto casa-scuola e ritorno si svolge nei giorni dal martedì al venerdì coi seguenti orari:

- andata: ore 8:30 per carico alunno da trasportare alla scuola secondaria di primo grado di Casalgrande;
- ritorno: ore 12 partenza dalla scuola secondaria di primo grado di Casalgrande e rientro alunno alla rispettiva abitazione.

Il servizio orario si quantifica indicativamente in un impegno orario di 30' per andata e 30' per ritorno. I km giornalieri sono indicativamente per andata e ritorno pari a 12 (escluso il rimessaggio). Giorni e orari potranno essere modificati, previo accordo tra le parti.

Il mezzo richiesto, vista la tipologia dell'utente, deve essere attrezzato per trasporto carrozzine.

art. 3 Durata del contratto

La durata del servizio è definita sulla base del calendario degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, con eventuale ripetizione per l'a.s. 2021/2022, indicativamente dal settembre a giugno, previo accordo tra le parti sulle date di inizio e fine del servizio.

art. 4 Corrispettivi

Le liquidazioni avverranno a seguito della trasmissione della rendicontazione dei viaggi effettivi effettuati su base mensile ed, in ogni caso, in misura non superiore alla somma impegnata.

art. 5 Responsabilità

Si fa inoltre presente quanto segue:

- a) tutte le spese relative alla gestione dei mezzi impiegati che durante lo svolgimento del servizio dovranno essere conformi ed in regola con tutte le leggi vigenti, perfettamente efficienti, privi di vizi o difetti di funzionamento;
- b) tutte le spese derivanti dalla gestione del personale impiegato nel servizio come le retribuzioni, i compensi diversi, gli oneri assicurativi, previdenziali ed in generale tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente in materia, comprese le spese da sostenere per garantire il rispetto della legge sulla sicurezza sul lavoro;
- c) le imposte, le tasse e le assicurazioni, e tutte le altre spese di gestione derivanti dall'assunzione del servizio;
- d) l'assunzione completa ed incondizionata del rischio di gestione del servizio;
- e) l'aggiudicatario è responsabile, integralmente e senza alcuna riserva, per i danni di qualsiasi specie ed entità che dovessero verificarsi, a causa o in occasione dell'esecuzione del servizio, a persone o cose;
- f) l'Amministrazione Comunale è altresì sollevata da ogni responsabilità derivante da eventuali infrazioni al codice della strada od inosservanza delle norme in materia di viabilità e trasporto di persone;
- g) è fatto esplicito divieto all'aggiudicatario di richiedere agli utenti iscritti al servizio, comunicati dagli uffici comunali, qualsiasi forma di pagamento del servizio di trasporto.

art. 6 Responsabilità, assicurazione e sinistri

Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento delle prestazioni, che possano derivare da inconvenienti e danni causati all'utente o a terzi, esonerando gli enti committenti da qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa, purché queste non siano imputabili o derivanti da inadempienza da parte dei committenti stessi.

Sarà obbligo dell'aggiudicatario adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

L'aggiudicatario, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione dei danni causati; in caso di mancata reintegrazione dei danni causati, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di provvedere all'assicurazione obbligatoria stabilita dalle leggi in vigore, e in particolare contrarre polizza di assicurazione contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi per danni a persone o a cose conseguenti all'attività prestata con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00. Copia della polizza dovrà essere consegnata agli enti committenti prima dell'inizio del servizio. L'aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, anche nei confronti degli enti committenti, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte degli enti.

L'aggiudicatario è tenuto a dare, di volta in volta, agli enti committenti immediata comunicazione telefonica e successivamente per iscritto, dei sinistri verificatisi qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato.

Il personale addetto ai servizi oggetto del presente contratto, è assicurato a cura e spese della ditta appaltatrice.

Tutte le assicurazioni, contributi, previdenze, ecc., sono a carico della stessa ed in particolare quelle riguardanti l'assicurazione contro gli infortuni di operatori e bambini utenti: pertanto, l'aggiudicatario terrà sollevato l'ente da ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse accadere in conseguenza del servizio prestato ed oggetto del presente capitolato.

art. 7 Norme antipedofilia

L'aggiudicatario si obbliga a rispettare quanto stabilito dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, che ha inserito l'articolo 25-bis "Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro" nel D.P.R. 313/2002.

Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'art. 25-bis del DPR 14 novembre n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00. L'eventuale violazione degli obblighi previsti dalla normativa citata configura una grave violazione del contratto in essere con l'Amministrazione, che comporterà la risoluzione del medesimo.

art. 8 Risoluzione del contratto

Costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile la violazione da parte del contraente degli obblighi di cui al Dpr 16 aprile 2013, n.62 e del codice di comportamento dell'Ente.

Il Comune potrà inoltre recedere dal contratto, come previsto dall'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012, qualora si rendessero disponibili convenzioni Consip o Intercent-ER i cui parametri qualità-prezzo siano migliorativi rispetto al contratto in essere. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012.

art. 9 Norme sulla tracciabilità finanziaria

L'aggiudicatario si obbliga ad osservare le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto. L'aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti apposita clausola con la quale ciascuna delle parti si assume gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010. Ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010 il presente contratto si risolve automaticamente di diritto nel caso di violazione degli obblighi in materia di tracciabilità.

art. 10 Trattamento dei dati personali

Il comune di Casalgrande, ai sensi del Regolamento europeo n. 2016/679, informa l'aggiudicatario che tratterà i dati, connessi al presente appalto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Con separati provvedimenti amministrativi si provvederà ad autorizzare l'aggiudicatario al trattamento dei dati personali degli utenti.

art. 11 Stipula contratto

Si precisa che, a conclusione della procedura di affidamento, il contratto verrà sottoscritto mediante documento di stipula del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con il quale sarà regolamentata la gestione del servizio, secondo quanto previsto dal presente capitolato speciale e dall'offerta presentata dall'aggiudicatario.

Si prega infine di prendere visione del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Casalgrande - approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 12.12.2013 in conformità a quanto disposto dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente (link: <http://www.comune.casalgrande.re.it>; percorso: [Home Page](#) | [IL COMUNE](#) | [Amministrazione trasparente](#) | [Disposizioni generali](#) | [Atti generali](#) | [Codice di Comportamento](#)).